

ORDINANZA DI VENDITA DI IMMOBILI CON INCANTO

Il Giudice delegato,

dott., vista l'istanza che precede presentata dal curatore del fallimento/avv./dott./rag.;

visti gli artt. 104, 105, 108 l. fall. in relazione agli artt. 490 e 576 e segg., cod. proc. civ.;

vista la relazione di stima predisposta dal perito ing./arch./geom. e inserita nel sito *web*

ritenuto che l'immobile acquisito all'attivo fallimentare, sito nel comune di, in, n., costituito da, adibito a, della superficie complessiva di mq, censito al, coerenze, è stato valutato, in data, dal suindicato perito stimatore complessivamente euro, che in relazione al *prezzo* di stima appare congruo fissare il prezzo base dell'incanto in euro

o r d i n a

la *vendita all'incanto* in un unico lotto dell'immobile sopra descritto (*oppure* la vendita in n. lotti così costituiti) al *prezzo base* di incanto di euro, oltre Iva/imposta di registro, disponendo che le offerte in aumento non possano essere inferiori a euro

a v v e r t e

che l'immobile è libero da persone e cose (*oppure* è occupato a titolo di locazione // precario da);

che l'immobile è gravato dalle seguenti ipoteche e dai seguenti pesi, oneri e servitù (analiticamente descritte nella citata relazione di stima del perito, che può essere consultata dagli offerenti anche presso la cancelleria o previo appuntamento presso il curatore del fallimento);

che la vendita avverrà nello stato di fatto e di diritto in cui si trova l'immobile, con tutte le pertinenze, accessioni, ragioni e azioni, servitù attive e passive eventuali (analiticamente descritte nella citata relazione di stima del perito), a corpo e non a misura;

che l'immobile sarà trasferito libero da persone e cose, salvo

che l'immobile sarà trasferito libero da iscrizioni ipotecarie e trascrizioni pregiudizievoli, in quanto quelle esistenti saranno cancellate a spese e a cura del fallimento;

o r d i n a

che l'incanto abbia luogo il giorno alle ore, nel proprio ufficio, sito a, nel Palazzo di Giustizia, con entrata in via, al piano;

d i s p o n e

che la vendita sia preceduta dall'affissione per tre giorni consecutivi nell'albo di questo Tribunale di un avviso contenente tutti i dati della presente ordinanza, da idonea pubblicità da effettuarsi una sola volta, e in giorni non festivi, sui quotidiani, nonché sui siti *web*, incumbenti tutti da compiersi almeno quindici giorni prima dalla data fissata per l'incanto;

a v v e r t e

che i concorrenti devono presentare entro le ore 13 del secondo giorno precedente la vendita - nella cancelleria del Tribunale - offerta irrevocabile di acquisto e depositare, se la vendita è soggetta a Iva, il 10% del prezzo base a titolo di cauzione ed euro 543,00 per spese presunte, mentre, se la vendita è soggetta a imposta di registro, il versamento sarà del 10% del prezzo base a titolo di cauzione e del 15% per imposte e spese presunte; che i versamenti saranno effettuati in ambedue i casi mediante separati assegni circolari intestati a «Sez., Tribunale di»; che il pagamento del prezzo di aggiudicazione deve essere effettuato, entro giorni dalla data del verbale di aggiudicazione, in assegni circolari intestati al curatore, con detrazione dell'ammontare della cauzione e con l'obbligo per lo stesso curatore di effettuare il versamento nei fondi fallimentari; che la cauzione e il deposito per le spese saranno restituiti agli offerenti che non diventino aggiudicatari subito dopo la chiusura dell'incanto;

o r d i n a

altresì che il curatore notifichi un estratto della presente ordinanza a ciascuno dei creditori ammessi al passivo con diritto di prelazione sull'immobile, nonché ai creditori ipotecari iscritti, entro il termine di giorni da oggi; dispone inoltre che il curatore dia notizia per iscritto a sé dell'avvenuto tempestivo pagamento.

L'acquirente potrà, ove lo ritenga opportuno nel suo esclusivo interesse, accordarsi con la banca, al fine di accollarsi in tutto o in parte il debito relativo all'eventuale mutuo ipotecario (sopra indicato) per gli effetti di cui all'art. 585, co. 2, cod. proc. civ.

.....,

Il Cancelliere

(.....)

Il Giudice delegato

(dott.)